

In altri termini, la *ratio* della legge- che non potrebbe mai essere disattesa neppure in sede di contrattazione integrativa locale- è quella di consentire a chi è interessato a qualificati corsi di studio (ossia finalizzati al consolidamento della professionalità del dipendente, non certamente al suo mero arricchimento culturale- cfr. Cons. Stato, sez. II, 03 luglio 1996, n. 1080) di poterli frequentare, pur se vi sia inevitabile coincidenza con l'attività lavorativa. In caso contrario, il diritto allo studio si presterebbe ad un uso "sfunzionale", che, lungi dal soddisfare i rilevanti interessi ad esso sottesi, inciderebbe in modo gravemente pregiudizievole sul buon andamento dell'Amministrazione di appartenenza, soprattutto di quella scolastica, nella quale la peculiare tipologia del lavoro dell'insegnante, comportando una presenza in ufficio di circa 20 ore alla settimana, consentirebbe a chi usufruisce dei permessi di studio di assentarsi dalla scuola in misura quasi doppia rispetto alle altre categorie del pubblico impiego.

Per tali ragioni docente e dirigente debbono concordare un piano di lavoro in cui le assenze del primo non incidano sulla didattica. Ciò significa, ad esempio, che il dipendente può pretendere un orario di lezioni tale da consentirgli la frequenza al corso, ma non di "autoorganizzare" il corso in modo da garantirsi la coincidenza con le ore di lezione. È questa paradossale conseguenza che si legittimerebbe, qualora si consentisse a chi frequenta un corso in ambiente *e-learning* (se ad orario non predeterminato) di "accrescere la propria professionalità", accendendo il computer per l'appunto in coincidenza con le ore di lezione assegnategli dal dirigente.

Si fa, altresì, presente che la recente circolare n. 12/2011 emessa dal Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che "*...le ore di permesso possono essere utilizzate per la partecipazione alle attività didattiche o per sostenere gli esami che si svolgono durante l'orario di lavoro, mentre non spettano per l'attività di studio*". Tale precisazione appare del tutto condivisibile sia per la necessità di adeguare l'interpretazione dell'assetto normativo vigente al "*...delicato momento sociale ed economico che il Paese sta attraversando*", sia perché in linea con l'orientamento giurisprudenziale sul punto, avendo la Suprema Corte affermato che "*... i permessi straordinari retribuiti possono essere concessi soltanto per frequentare i corsi indicati dalla clausola in orari coincidenti con quelli di servizio, non per le necessità connesse all'esigenza di preparazione degli esami, ovvero per altre attività, complementari (come, ad esempio, i colloqui con i docenti o il disbrigo di pratiche di segreteria)...*" (Cassazione civile, sez. lav., 22 aprile 2008, n. 10344).

Si evidenzia, infine, che non possono essere accolte le domande di permessi di studio di coloro i quali:

- a) frequentano corsi di laurea, se iscritti ad anni successivi a quelli previsti per la durata legale del corso (Fuori corso);
- b) hanno un contratto con un numero di ore d'insegnamento inferiore al trattamento di cattedra completo, ai quali sarà assicurato, in seguito, un limitato monte-ore di permesso di studio;
- c) sono iscritti ai corsi serali di istruzione secondaria di II grado, ad eccezione di coloro che frequentano l'ultimo anno e, pertanto, debbono sostenere gli esami di Stato.

Si invitano, infine, le SS.LL. a voler segnalare a quest'Ufficio, possibilmente con cortese urgenza, i nominativi di coloro che per sopraggiunti motivi rinunciano a tutto o a una parte del monte ore concesso.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE
Giovanni LACOPPOLA